



NORME E CRITERI DI QUALIFICAZIONE

Sistema di qualificazione di imprese fornitrici di energia elettrica in media tensione.

Avviso pubblicato sulla GUUE Europee S238 del 9/12/2015, n. 433187-2015-IT

Premessa

La scrivente azienda intende istituire, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 50/2016, **un Sistema di Qualificazione delle Imprese fornitrici di energia elettrica in media tensione per autotrazione (filobus) e per uso civile (per il funzionamento del deposito di Parma), da effettuarsi attraverso n. 6 punti di fornitura (n. 5 sottostazioni e n. 1 deposito), per un consumo annuale stimato di 3.000.000 KWh, per l'assegnazione delle relative forniture annuali, per il periodo intercorrente dall'1/01/2016 al 31/12/2018.**

Il presente documento Norme e Criteri di qualificazione, parte integrale e sostanziale dell'Avviso di istituzione del Sistema di Qualificazione, ha lo scopo di definire le regole con cui viene istituito e gestito il Sistema di qualificazione di TEP relativo alle forniture di energia elettrica in media tensione per autotrazione (filobus) e per uso civile (per il funzionamento del deposito di Parma), da effettuarsi attraverso n. 6 punti di fornitura (n. 5 sottostazioni e n. 1 deposito), i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti al fine di ottenere la qualificazione al Sistema, nonché le modalità di compilazione delle dichiarazioni da presentare per richiedere la qualificazione, i documenti da presentare a corredo della domanda di qualificazione e la procedura di aggiudicazione delle gare che verranno indette, nonché le altre ulteriori informazioni ritenute necessarie.

Si precisa quanto segue.

Le Norme e Criteri di qualificazione, la domanda di iscrizione al Sistema di qualificazione (di seguito anche richiesta di qualificazione), l'Avviso di istituzione del sistema di qualificazione, le dichiarazioni, le documentazioni e gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di consentire agli operatori economici di manifestare la propria volontà di essere iscritti al Sistema di qualificazione, senza la costituzione di alcun vincolo in capo a TEP per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti, atteso che il Sistema di qualificazione medesimo rappresenta per TEP uno strumento che può facoltativamente utilizzare con riferimento a singole procedure di affidamento attinenti alle forniture oggetto del Sistema di qualificazione.

L'Avviso integrale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea S238 del 9/12/2015, n. 433187-2015-IT, sul profilo del committente www.tep.pr.it e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su quattro quotidiani (due locali e due nazionali).

Il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP), è il Direttore Tecnico e d'Esercizio, ing. Luciano Spaggiari tel. 0521 214208, fax 0521 214444, e-mail l.spaggiari@tep.pr.it.

Le prescrizioni inserite nel presente testo con evidenziato il simbolo “▶” all’inizio del paragrafo nel quale sono inserite, indica che la mancanza della condizione è a pena di esclusione o è causa di esclusione.

1. Oggetto del Sistema di qualificazione e regole di funzionamento

- 1.1. L'oggetto del sistema di qualificazione è la fornitura di **energia elettrica in media tensione per autotrazione (filobus) e per uso civile (per il funzionamento del deposito di Parma), da effettuarsi attraverso n. 6 punti di fornitura (n. 5 sottostazioni e n. 1 deposito), per un consumo annuale stimato di 3.000.000 KWh.**
- 1.2. La partecipazione al Sistema di qualificazione comporta l'accettazione puntuale da parte dell'operatore di tutti i termini, le condizioni e le avvertenze contenuti nelle presenti "Norme e Criteri di qualificazione", nelle loro successive modifiche, negli ulteriori atti regolamentari relativi al Sistema e nelle loro successive modifiche nonché, comunque, di quanto portato a conoscenza dell'operatore iscritto all'indirizzo dallo stesso fornito.
- 1.3. Resta inteso che TEP S.p.A. potrà modificare, a proprio insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, i predetti termini, condizioni ed avvertenze.
- 1.4. La qualificazione delle imprese per le quali è stato emanato il provvedimento di qualificazione ha validità fino al 31/12/2018 sempre che nel suddetto periodo continuino, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni prescritte.
- 1.5. L'operatore economico iscritto è tenuto a comunicare a TEP qualunque modificazione e/o integrazione dei dati dichiarati al momento della presentazione della domanda di qualificazione, ivi inclusi i dati relativi ai requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, prendendo atto che l'intervenuto mutamento dei dati potrà comportare la sospensione, ovvero la cancellazione motivata dal Sistema di qualificazione.
- 1.6. Alle procedure di gara per le quali TEP utilizzerà il Sistema di qualificazione potranno partecipare solamente i soggetti positivamente qualificati alla data di invio della lettera di invito, ove invitati.
- 1.7. La descrizione delle forniture, delle modalità di esecuzione, tempi e modalità di pagamento sarà effettuata nella richiesta d'offerta che verrà inviata successivamente ai concorrenti che risultino positivamente qualificati alla data di invio della lettera di invito.
- 1.8. TEP si riserva la facoltà di provvedere, previa pubblicazione di avviso sul sito aziendale, di:
 - porre termine in qualsiasi momento, in tutto o in parte, al Sistema di qualificazione istituito;
 - modificare in qualsiasi momento, le presenti norme di qualificazione ed i requisiti generali e specifici di iscrizione;
 - resta inteso che, in relazione a quanto sopra, gli operatori non potranno avanzare nei confronti di TEP diritti o pretese ad alcun titolo.

2. Soggetti ammessi al Sistema di qualificazione

- 2.1. Sono ammessi al Sistema di qualificazione gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi 3 e 9, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
 - 2.1.1. operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
 - 2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art.

45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice.

- 2.2.** Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.
- 2.3.** Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.
- 2.4.** Si evidenzia che tale elencazione non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell'ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale (cfr. determinazione dell'AVCP del 21 ottobre 2010, n. 7).

3. Condizioni di partecipazione

- 3.1.** Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
- 1) ► le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
 - 2) ► le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- 3.2.** ► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78).
- 3.3.** ► Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.
- 3.4.** ► Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

4. Pubblicazione della documentazione di gara

- 4.1.** Tutta la documentazione della gara per presente fase di qualifica è disponibile sul sito internet: www.tep.pr.it, cliccando sulla casella CONTATTI, poi su AREA FORNITORI E APPALTI ed infine su GARE E APPALTI o, in alternativa, può essere richiesta a TEP al seguente contatto: dr.ssa Daniela Stucchi, mail d.stucchi@tep.pr.it, posta certificata tepspa@postecert.it, tel. 0521214223, fax 0521214444.

5. Chiarimenti

- 5.1.** E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti, per chiarimenti di natura tecnica e amministrativa, da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica tepspa@postecert.it.

- 5.2.** Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana..
- 5.3.** Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate insieme alle domande in forma anonima, sul sito di TEP (sito web www.tep.pr.it, cliccare sulla casella CONTATTI, poi su AREA FORNITORI E APPALTI ed infine su GARE E APPALTI). Si raccomanda, pertanto, ai concorrenti di accedere e consultare periodicamente il sito di TEP in fase di predisposizione della richiesta di partecipazione, e comunque con congruo anticipo rispetto alla presentazione della stessa.

6. Modalità di presentazione della documentazione

- 6.1.** La domanda di qualificazione alla presente Sistema sarà in bollo da € 16,00 e sarà redatta utilizzando il modello di cui all'**Allegato 1** del presente Norme e Criteri di qualificazione, secondo le prescrizioni contenute nel documento stesso e nel presente Norme e Criteri di qualificazione.
- 6.2.** Le dichiarazioni relative all'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e relative ai requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 del Codice sono rilasciate utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui all'**Allegato 2** del presente Norme e Criteri di qualificazione, secondo le prescrizioni contenute nel documento e nel presente Norme e Criteri di qualificazione.
- 6.3.** La dichiarazione sostitutiva di cui al successivo punto 11.5 deve essere rilasciata, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il modello di cui all'**Allegato 3** del presente Norme e Criteri di qualificazione.
- 6.4.** Tutte le restanti dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in carta semplice.
- 6.5.** La domanda di partecipazione, il DGUE e le restanti dichiarazioni sostitutive:
- devono essere sottoscritte dal dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
 - possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati, se esistenti, ed in tal caso va allegata copia della relativa procura;
 - devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza.
- 6.6.** In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- 6.7.** Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 6.8.** I modelli di cui ai punti 6.1, 6.2 e 6.3 sono messi a disposizione all'indirizzo internet: www.tep.pr.it, cliccando sulla casella CONTATTI, poi su AREA FORNITORI E APPALTI ed infine su GARE E APPALTI.
- 6.9.** Qualora la documentazione presentata non sia ritenuta completa od esauriente, il procedimento di qualificazione verrà sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisca i documenti integrativi richiesti. In tal caso il soggetto non potrà essere invitato alle gare che saranno

effettuate fino a che non abbia provveduto alle integrazioni richieste.

7. Comunicazioni

- 7.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 5 del presente Norme e Criteri di qualificazione (Chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra TEP e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata: tepspa@postecert.it. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC del concorrente o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente comunicate, diversamente TEP declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 7.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

8. Ulteriori disposizioni

- 8.1. È facoltà di TEP interrompere in qualsiasi momento il presente Sistema di qualificazione senza che alcun rimborso o onere possa essere fatto valere dal richiedente la qualificazione a seguito della suddetta interruzione.

9. Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali

- 9.1. ► I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti speciali e adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:
- 9.1.1 ► iscrizione negli elenchi dei venditori di energia elettrica ai clienti finali pubblicati dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis), per attività connesse all'oggetto del sistema di qualificazione (art. 83, comma 3, del Codice). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, tale requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito;
- 9.1.2 ► aver realizzato un fatturato specifico per forniture di energia elettrica negli ultimi tre anni, con l'indicazione delle principali forniture effettuate relative committenti e importi;
- 9.2. ► Il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (avvalimento). Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di TEP in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. A tal fine, in conformità all'articolo 89 del Codice, il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà produrre, a pena di esclusione, la specifica documentazione ivi prevista (fra cui il DGUE e le dichiarazioni sostitutive dell'impresa ausiliaria, compilate nelle parti pertinenti e dalla medesima regolarmente sottoscritte).
- 9.3. ► Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria sia l'impresa ausiliata.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

- 9.4. ► Il requisito di cui al paragrafo 9.1.1 (iscrizione agli elenchi dei venditori di energia elettrica) deve essere posseduto:

- a. ► nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/ raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete;
 - b. ► nell'ipotesi di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici dell'appalto.
- 9.5.** ► Il requisito di cui al precedente paragrafo 9.1.2 (fatturato specifico nel triennio) deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso.
- 9.6.** ► Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili), il requisito di cui al precedente paragrafo 9.1.2 deve essere posseduto direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati indicati come esecutori.
- 9.7.** ► Il requisito di cui al precedente paragrafo 9.1.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso.
- 9.8.** ► Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili), il requisito di cui al precedente paragrafo 9.1.2 deve essere posseduto direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati indicati come esecutori.

10. Modalità di presentazione della documentazione

- 10.1.** Tutta la documentazione (domanda di qualificazione, DGUE e dichiarazioni allegata) dovrà essere racchiusa in unico piego chiuso e intestato da consegnarsi a TEP S.p.A., Via Taro 12 — 43125 Parma. All'esterno del piego dovrà essere posta la dicitura «**Richiesta di qualificazione per Sistema di qualificazione di imprese fornitrici di energia elettrica in media tensione**». Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivi onere e responsabilità del concorrente, qualora il piego non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
- 10.2.** Il plico dovrà essere consegnato all'UFFICIO SEGRETERIA di TEP S.p.A. via Taro 12 a Parma.
- 10.3.** L'accesso al sistema di qualificazione è comunque continuativo, anche oltre il termine indicato e fino a tutto il 31/12/2018.
- 10.4.** Nel caso di concorrenti che partecipano in forma associata (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

11. Contenuto del Plico

Nel Plico dovranno essere contenuti i seguenti documenti:

- 11.1.** Domanda di qualificazione, in bollo da €16,00 - redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1 - sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del procuratore e copia della relativa procura.

Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

Si precisa che:

- 11.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio;

11.1.2. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- 11.121. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di qualificazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste le funzioni di organo comune;
- 11.122. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di qualificazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- 11.123. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di qualificazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

11.2. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatta utilizzando il documento di gara unico europeo DGUE (parte II lettere A e B e parte III lettera A), di cui all'**Allegato 2**, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016, con la quale il concorrente fornisce informazioni e attesta di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste nell'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e comma 12, del Codice, con indicazione dei dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per gli altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Al proposito si veda il comunicato del Presidente dell'ANAC del 26/10/2016. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

11.3. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatta utilizzando il DGUE (parte II lettere A e B e parte III lettere A, B, C e D) di cui all'**Allegato 2**, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016, con la quale il concorrente dichiara:

- a. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro (art. 80, comma 5, lett. a));
- b. che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 (art. 80, comma 5, lett. b));
- c. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o

affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett. c));

- d. di non determinare con la propria partecipazione alla gara una situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d));
- e. di non determinare con la propria partecipazione alla gara una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto, di cui all'articolo 67 del Codice (art. 80, comma 5, lett. e));
- f. di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f));
- g. che nel casellario informatico delle imprese, tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g));
- h. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria, di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h));
- i. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i));
- l. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lettera l), del Codice;
- m. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80, comma 5, lettera m), del Codice, in alternativa dichiara:
 - 1) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - (oppure)
 - 2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato autonomamente l'offerta;
 - (oppure)
 - 3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato autonomamente l'offerta;
- n. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici dell'ANAC, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione

o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art. 80, comma 12, del Codice).

Si precisa che:

1. le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, utilizzando ciascuno il DGUE;

2. le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, utilizzando ciascuno il DGUE;

3. le attestazioni relative ai requisiti di cui di cui all'art. 80, commi 1, 2 e comma 5, lettera l), del Codice, devono essere rese o devono riferirsi ai seguenti soggetti in carica: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Al proposito si veda il comunicato del Presidente dell'ANAC del 26/10/2016. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;

4. l'attestazione del requisito di cui di cui di cui all'art. 80, comma 1, deve essere resa o deve riferirsi a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per gli altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Al proposito si veda il comunicato del Presidente dell'ANAC del 26/10/2016. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In tali casi l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

5. in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione. Al proposito si veda il comunicato del Presidente dell'ANAC del 26/10/2016.

Le attestazioni di cui sopra devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente per ciascuno dei soggetti sopra indicati (art. 80, comma 3, del Codice), oppure personalmente dai soggetti di cui sopra.

11.4. dichiarazione sostitutiva, redatta utilizzando il DGUE (parte IV lettere A, lettera B, punto 2) e lettera C, punto 1)) di cui all'**Allegato 2**, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.

445, attestante i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali previsti al precedente paragrafo 9.1.;

11.5. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 - redatta secondo il modello di cui all' **Allegato 3** - con la quale il concorrente dichiara:

1. i nominativi degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che nei confronti di tali soggetti non sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, comma 1, del Codice; oppure, che nei confronti di tali soggetti sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, comma 1 (indicare quali) ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell'art. 80, comma 3, specificandone le modalità e producendo gli atti di dissociazione;
2. che l'operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del ministero dell'economia e delle finanze;
3. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
4. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. n. 90/2014, convertito con modifiche dalla L. 11/08/2014 n. 114 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231).
5. di avere/non avere presentato e/o di avere/non avere ottenuto iscrizione alla White list della Prefettura territorialmente competente ai sensi del D.lgs. 231/2001;
6. di essere eventualmente in possesso, anche con riferimento all'art. 93, comma 7, del Codice, delle certificazioni e attestazioni del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000, UNI EN 14001, OHSAS 18001, SA 8000 o altre, del rating di legalità e del modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001;
7. l'Ufficio competente ai fini della verifica del rispetto della normativa della legge n. 68/1999;
8. i propri dati rilevanti ai fini della richiesta del DURC;
9. l'accettazione senza condizione o riserva alcuna di tutte le norme e le disposizioni contenute nell'Avviso di istituzione del Sistema di Qualificazione e nel Disciplinare di gara (fase di prequalifica) e nel documento Norme e Criteri di Qualificazione;
10. la dichiarazione di essere di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (Parte Generale e Parti Speciali) ed il relativo Codice Etico adottati da TEP S.p.A. ai sensi del D.lgs. 231/2001, scaricabili dal sito internet di TEP S.p.A. all'indirizzo http://www.tep.pr.it/azienda/amministrazioni_trasparenti/atti_generali_1.aspx.

11. di autorizzare espressamente la TEP S.p.A. a rendere mediante PEC (posta elettronica certificata), o altro strumento analogo in caso di operatori concorrenti appartenenti ad altri Stati membri, le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alle decisioni prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti.
12. di assumersi l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, impegnandosi, in caso di aggiudicazione di una gara, a restituire il documento "TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI", firmato e compilato in ogni sua parte;
13. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità qualora previste nei documenti di gara;
14. se non in possesso di certificazione di conformità alle norme SA8000, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione delle gare effettuate, a rispettare e a far rispettare, all'interno del proprio ambiente di lavoro e lungo tutta la catena di fornitura, i requisiti previsti dalle norme SA8000 e a restituire compilati e firmati i documenti che verranno inviati;
15. di essere informato che i dati forniti verranno trattati da TEP S.p.A. nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003, per finalità strettamente connesse all'accertamento dei requisiti di ammissione alle gare ed all'esecuzione dei contratti stipulati, fermo restando che verrà garantito agli interessati l'esercizio dei diritti stabiliti dall'art. 7 del citato D.lgs. 196/03.

11.6. (in caso di ricorso ad avvalimento) dichiarazione sostitutiva, resa dal concorrente ausiliato utilizzando il DGUE (parte II lettera C) **Allegato 2**, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016, attestante il ricorso all'avvalimento, nonché la seguente documentazione:

- a. dichiarazione di avvalimento, resa dal concorrente ausiliato ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la specifica documentazione a questo effetto richiesta ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 89 del Codice, fermo restando che anche l'impresa ausiliaria dovrà soddisfare i medesimi requisiti di idoneità generale e di capacità professionale e di capacità tecniche e professionali richiesti per i concorrenti, con la quale dichiara:
 1. i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali prescritti di gara di cui l'impresa ausiliata è carente e dei quali si avvale per poter essere ammessa alla gara in oggetto, ai sensi dell'art. 89 del Codice;
 2. le generalità del soggetto ausiliario del quale si avvale per i requisiti di capacità tecniche e professionali da questo posseduti e messi a disposizione a proprio favore per tutta la durata dell'appalto;
- b. dichiarazione sostitutiva, redatta utilizzando il documento di gara unico europeo DGUE (parte II lettere A e B, parte III lettere A, B, C e D e parte IV lettere A e C punto 1)), di cui all'**Allegato 2**, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale l'impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti di capacità generale di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti di idoneità professionale, nonché il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali richiesti per l'affidamento dell'appalto dei quali il concorrente ausiliato è carente, insieme alla seguente documentazione:
- c. dichiarazione sostitutiva, resa dall'impresa ausiliaria, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui l'impresa ausiliaria:
 1. dichiara di possedere i requisiti generali e di idoneità professionale, oltre ai requisiti

speciali di capacità tecniche e professionali previsti dal bando di gara, dei quali l'impresa ausiliata risulta carente e oggetto di avvalimento;

2. si obbliga verso il concorrente e verso TEP a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto;
 3. dichiara di non partecipare alla gara, né in forma singola, né in forma associata, ai sensi dell'art. 45 del Codice, né in qualità di ausiliaria di altro soggetto concorrente alla gara;
- d. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 - redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 3**
1. i nominativi degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che nei confronti di tali soggetti non sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, comma 1, del Codice; oppure, che nei confronti di tali soggetti sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, comma 1 (indicare quali) ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell'art. 80, comma 3, specificandone le modalità e producendo gli atti di dissociazione;
 2. che l'operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del ministero dell'economia e delle finanze;
 3. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
 4. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. n. 90/2014, convertito con modifiche dalla L. 11/08/2014 n. 114 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231).
 5. di avere/non avere presentato e/o di avere/non avere ottenuto iscrizione alla White list della Prefettura territorialmente competente ai sensi del D.lgs. 231/2001;
 6. di essere eventualmente in possesso, anche con riferimento all'art. 93, comma 7, del Codice, delle certificazioni e attestazioni del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000, UNI EN 14001, OHSAS 18001, SA 8000 o altre, del rating di legalità e del modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2002;
 7. l'Ufficio competente ai fini della verifica del rispetto della normativa della legge n. 68/1999;
 8. i propri dati rilevanti ai fini della richiesta del DURC;
 9. l'accettazione senza condizione o riserva alcuna di tutte le norme e le disposizioni

contenute nell'avviso di gara e nel Disciplinare di gara (fase di prequalifica);

10. la dichiarazione di essere di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (Parte Generale e Parti Speciali) ed il relativo Codice Etico adottati da TEP S.p.A. ai sensi del D.lgs. 231/2001, scaricabili dal sito internet di TEP S.p.A. all'indirizzo http://www.tep.pr.it/azienda/amministrazioni_trasparenti/atti_generali_1.aspx.
 11. di autorizzare espressamente la TEP S.p.A. a rendere mediante PEC (posta elettronica certificata), o altro strumento analogo in caso di operatori concorrenti appartenenti ad altri Stati membri, le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alle decisioni prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti.
 12. di assumersi l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, impegnandosi, in caso di aggiudicazione di una gara, a restituire il documento "TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI", firmato e compilato in ogni sua parte;
 13. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità qualora previste nei documenti di gara;
 14. se non in possesso di certificazione di conformità alle norme SA 8000, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione delle gare effettuate, a rispettare e a far rispettare, all'interno del proprio ambiente di lavoro e lungo tutta la catena di fornitura, i requisiti previsti dalle norme SA 8000 e a restituire compilati e firmati i documenti che verranno inviati;
 15. di essere informato che i dati forniti verranno trattati da TEP S.p.A. nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003, per finalità strettamente connesse all'accertamento dei requisiti di ammissione alle gare ed all'esecuzione dei contratti stipulati, fermo restando che verrà garantito agli interessati l'esercizio dei diritti stabiliti dall'art. 7 del citato D.lgs. 196/03.
- e. originale o copia autentica del contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'impresa ausiliata a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto (il contratto di avvalimento deve essere dettagliato e rispettare l'art. 89, comma 1, ultimo periodo, del Codice, nonché l'art. 88, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore - dal contratto discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 89, comma 5, del Codice in materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara);

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA)

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e consorzi di imprese artigiane:

- 11.7.** atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
- 11.8.** dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

- 11.9.** mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- 11.10.** atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- 11.11.** dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4 quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- 11.12.** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- 11.13.** dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4 quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- 11.14.** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- 11.15.** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

- 11.16.** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

12. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

- 12.1.** La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, del requisito di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecniche e professionali previsti ai paragrafi 3 e 9 avverrà attraverso verifiche effettuate direttamente da TEP e/o attraverso la documentazione che verrà fornita, a richiesta di TEP dal concorrente nei termini che verranno all'uopo indicati.

13. Criterio di aggiudicazione

- 13.1.** Gli appalti che verranno effettuati utilizzando il presente Sistema di qualificazione saranno aggiudicati in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice.
- 13.2.** Ai sensi dell'art. 95, comma 5, del Codice, si evidenzia che la scelta del criterio del minor prezzo è motivata dal fatto che gli appalti sono relativi alla fornitura di un bene con caratteristiche standardizzate in quanto corrispondenti a norme specifiche, di cui all'art. 95, comma 4, lettera b), del Codice.
- 13.3.** Nel caso in cui dovessero posizionarsi al primo posto della graduatoria definitiva di gara due o più offerte, si inviteranno i concorrenti a migliorare, eventualmente, le rispettive offerte e si procederà a formulare la proposta di aggiudicazione a favore del miglior prezzo. Se tale gara di migliororia non fosse possibile, si procederà mediante sorteggio.

14. Operazioni di verifica della documentazione pervenuta

- 14.1.** La verifica della documentazione inoltrata in allegato alla domanda di qualificazione, avrà luogo presso la sede di TEP, via Taro, 12 a Parma, in seduta riservata.
- 14.2.** Sulla base della documentazione contenuta nel Plico, il Responsabile Unico del Procedimento, con la presenza di testimoni, procederà alla verifica dell'integrità dei plichi e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione presentata;
- 14.3.** Al termine delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa, TEP invierà ai candidati la comunicazione di avvenuta qualificazione o, in caso di incompletezza dei documenti presentati, la comunicazione di avvenuta sospensione del procedimento di qualificazione e la richiesta di integrazione dei documenti mancanti, incompleti o irregolari entro un termine prefissato.
- 14.4.** Ai candidati ammessi, in caso di esperimento di una gara, verranno inviate la richiesta d'offerta, e le eventuali altre documentazioni utili ai fini della predisposizione dell'offerta fissando il termine per la presentazione dell'offerta.
- 14.5.** Qualora la documentazione presentata non sia ritenuta completa od esauriente, il procedimento di qualificazione verrà sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisca i documenti integrativi richiesti. In tal caso il soggetto non potrà essere invitato alle gare che saranno effettuate fino a che non abbia provveduto alle integrazioni richieste.

15. Definizione delle controversie

- 15.1.** Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Parma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale (art. 209, comma 2, primo periodo, del Codice).

Allegati:

- 1) Domanda di partecipazione **Allegato 1**

- 2) Modello DGUE – **Allegato 2**
- 3) Modello dichiarazione sostitutiva – **Allegato 3**

Parma 25/01/2017

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Luciano Spaggiari

DS/(FORNITORI/ ENERGIA ELETTRICA/SISTEMA QUALIFICAZIONE 2016-2018/NUOVI DOCUMENTI D.Lgs. 50-D.Lgs. 50 Norme e criteri energia elettrica 2016-2018.doc)